

strutturalmente deficitari;

• L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";

• l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

• la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita del Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinate del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art.67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017, ritenendo a tal fine cautelativo limitare l'incremento complessivo delle risorse, ivi incluse quelle di cui alla dichiarazione congiunta n.5, ad un importo complessivo non superiore a quello risultante dalla costituzione del fondo dell'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti del parametro di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni", in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

PRESO ATTO del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene "nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici", precisando successivamente che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio" e che "pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo";

PRESO ATTO delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto "gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitolii sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.

23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017";

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n°102 del 18.09.2018, con la quale sono state emanate le direttive per la costituzione della parte variabile del fondo 2018;

VISTO il prospetto di calcolo allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la costituzione del fondo relativo all'esercizio 2018, elaborato secondo le direttive impartite dalla G.M. con l'atto sopraccitato;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito del controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

DETERMINA

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 secondo la tabella 1 allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di rinviare a successivo atto la eventuale rideeterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
4. di dare atto che:
 - gli importi delle risorse integrative dell'anno 2018 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 13/03/2018, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2018;
 - il fondo per le risorse decentrate per il personale dipendente per l'anno 2018, trova copertura negli appositi capitolii del Bilancio 2018 e precisamente cap. 983-984-985
 - che le risorse relative a Incentivo Funzioni Tecniche trovano copertura nei medesimi capitolii di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture;

5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche, le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2018; le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2018 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

- La presente determinazione viene trasmessa in data odierna:
1. Al Responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria mediante apposizione del visto di regolarità contabile, a norma dell'art. 151, comma 4, del Decreto legislativo, n°267/2000.
 2. All'Ufficio di Segreteria per la registrazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
 3. Al Sig. Sindaco per conoscenza

Tissi, 16-10-2018

IL Responsabile del Procedimento
(BACHIDDI AGNESSE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(LEONI SANDRA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.

Tissi, 16-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(LEONI SANDRA)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto legislativo n°267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Tissi, 11

Il Responsabile del Procedimento
LEONI SANDRA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LEONI SANDRA

ASSUNTO IMPEGNO DI SPESA
N° _____

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Tissi, 11-10-2018

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Tissi, 11-10-2018

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Dante 5 - C.F. 00248560906 ☎ 0793888000



DETERMINAZIONE

Area Contabile - Finanziaria e Personale

L'anno duemiladiecotto addì sedici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto sindacale n.17 del 20.09.2017 con cui la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area Contabile - Finanziaria e Personale;

PREMESSO CHE

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa.
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a) alla lettera h)), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a) alla lettera k)) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salvo le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o